

ATTI DELLA SOCIETA'

IL NUOVO STATUTO*

Art. 1

La Società di Storia Patria per la Puglia, che riassume come sottotitolo tra parentesi preceduto da un « già » la sua originaria denominazione di Deputazione di Storia Patria per la Puglia, ha lo scopo di raccogliere e studiare, anche d'intesa con la regione Puglia e le altre amministrazioni locali, le tradizioni storiche regionali. Essa si propone di tutelare il patrimonio storico pugliese, interponendo la propria autorità e l'opera dei soci a difesa delle ricchezze bibliografiche, monumentali ed artistiche minacciate e trascurate; così come tenderà allo sviluppo della cultura storica e degli istituti che ad essa attendono nella regione.

La Società esprime pareri, se richiesti, sulla toponomastica stradale della regione stessa.

Art. 2

Sono membri della Società coloro che attendono a studi di carattere storico, con speciale riguardo al Mezzogiorno e alla Regione Puglia, o che abbiano assunto in tal campo particolari benemeritenze.

I soci, scelti oltre che tra i cittadini italiani anche tra stranieri, sono distinti in onorari, ordinari e corrispondenti.

Possono essere soci onorari gli studiosi che abbiano contribuito alla conoscenza del Mezzogiorno; soci ordinari coloro che abbiano contribuito efficacemente agli studi storici pugliesi e siano residenti nella regione, soci corrispondenti quegli studiosi che, uniti da vivi interessi culturali alle province pugliesi, non vi risiedono.

Il numero complessivo dei soci non può essere superiore a trecento e la loro nomina è deliberata dall'Assemblea.

Art. 3

La Società ha sede in Bari e può istituire sezioni in qualunque centro abbia tradizioni o interessi storici e culturali e in cui sia un gruppo di soci. Sono considerate sezioni della Società, dalla fondazione, quelle di Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Molfetta, Taranto, Trani e quelle di recente costituzione di Oria e Maglie.

* D.P.R. 23-12-1977 n. 1250, pubblicato, per estratto, nella « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 5-8-1978.

Art. 4

I soci onorari, ordinari e corrispondenti, che compongono gli organi della Società, hanno diritto al voto, che è personale e non può essere esercitato mediante delega.

Art. 5

Organi della Società sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 6

L'Assemblea, che è formata da tutti i soci si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta sia giudicato necessario dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Per la sua validità occorre che la convocazione sia disposta almeno quindici giorni prima della data fissata e che sia presente almeno la metà dei soci ordinari, restando tuttavia valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci onorari, ordinari e corrispondenti presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione, qualora si riunisca nello stesso giorno della prima, deve aver luogo alla distanza di non meno di due ore da quella. Competono all'Assemblea le decisioni riguardanti la vita della Società, l'elezione delle cariche, mutamenti statutari, nonché l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'Assemblea dovrà riunirsi nella sede della Società o in luogo diverso, ove il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Art. 7

L'Assemblea:

a) designa il Presidente, il quale è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

b) elegge tre Vice Presidenti e sette Consiglieri, i quali costituiscono il Consiglio Direttivo della Società;

c) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il piano di lavoro ed ogni altra proposta formulata dal Consiglio Direttivo.

Così il Presidente come i Vice Presidenti e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo ha l'ordinaria gestione della Società.

È sua cura costante lo sviluppo dell'azione della Società e dei suoi fini di incremento della cultura storica regionale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza ordinaria ed esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Si riunisce anche per la formulazione del piano di lavoro e di ogni altra proposta da sottoporre all'Assemblea. Approva altresì il programma di lavoro elaborato dalle sezioni. In adunanza straordinaria per ogni altra eventualità. Esso delibera a maggioranza

di voti e le sue adunanze sono valide quando siano presenti almeno sei dei suoi membri. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio, quando la convocazione sia richiesta da almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un segretario e un tesoriere e funge da Collegio dei probiviri.

Art. 9

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; riferisce avanti alla prima sulla gestione della Società; dirige di esse le collezioni scientifiche, d'intesa con gli altri membri del Consiglio Direttivo; sottopone all'Assemblea le nomine dei nuovi soci.

Art. 10

I Vice Presidenti sostituiscono, per ordine di anzianità della nomina, il Presidente, per sua delega e in quelle funzioni cui egli sia provvisoriamente impedito di attendere.

Art. 11

Il Segretario attua i deliberati del Consiglio Direttivo, strettamente collaborando con il Presidente. Sono di sua competenza la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute e degli atti sociali.

Art. 12

Il tesoriere ha il compito di redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di attendere alla gestione finanziaria della Società della quale è direttamente responsabile.

Art. 13

Il Presidente può incaricare un socio, anche non componente il Consiglio Direttivo, delle funzioni di bibliotecario. Questi ha la cura e responsabilità della biblioteca. Se il bibliotecario non è membro del Consiglio Direttivo può essere chiamato a intervenire alle adunanze di questo con voto consultivo.

Art. 14

L'Assemblea nomina pure, per la durata di un triennio, un collegio di revisori, formato di cinque soci, dei quali tre sindaci effettivi, e due supplenti, cui spetta di esprimere parere scritto sulla gestione finanziaria della Società.

Art. 15

Ciascuna Sezione ha un proprio Consiglio, costituito dal Presidente, dal Segretario e da tre altri soci nominati dall'Assemblea locale. Essa elabora, nei limiti delle attribuzioni della Società, un proprio programma di lavoro, che

deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Società, al quale deve essere fatto pervenire poi il resoconto annuale dell'attività sezionale.

Art. 16

Allo scopo di raccogliere più vasta adesione all'opera della Società, ciascuna Sezione può accogliere un certo numero di soci aderenti, a semplice delibera del proprio Consiglio. I soci aderenti non hanno voto nell'Assemblea della Società.

Essi hanno diritto ad acquistare le pubblicazioni della Società con lo sconto previsto per i soci onorari, ordinari e corrispondenti. Sono tenuti al versamento alla sezione di un contributo annuo, il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 17

I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti al versamento di una quota annuale, che è fissata dal Consiglio Direttivo, e che dà diritto a ricevere l'organo sociale. Ai soci compete inoltre lo sconto del trenta per cento sulle pubblicazioni della Società.

Art. 18

Tutte le cariche elettive sono gratuite; sono tuttavia rimborsate le spese sostenute nell'interesse o in rappresentanza della Società, e per mandato dei suoi organi responsabili.

Art. 19

Per meglio soddisfare l'esigenza di una più efficace valorizzazione e di una più adeguata tutela dell'intero patrimonio storico regionale, sono costituite nell'ambito della Società le seguenti Sezioni di studio:

- a) Sezione dei Comuni messapici, peuceti e dauni;
- b) Sezione per la dialettologia e la demologia;
- c) Sezione per la tutela dei centri storici urbani;
- d) Sezione per la preistoria e protostoria;
- e) Sezione per la ricerca delle consuetudini giuridiche locali.

Quale sezione della Società è costituito altresì il circolo numismatico pugliese. I presidenti delle Sezioni sono di diritto membri del Consiglio Direttivo della Società ed hanno voto deliberativo limitatamente a tutto quanto concerne la vita e le attività delle rispettive sezioni.

Le Sezioni regionali e il circolo numismatico sono retti da un proprio Regolamento statutario.

Art. 20

Le pubblicazioni sociali sono costituite:

a) dalla raccolta delle fonti (« Codice Diplomatico Barese » e analoghe collezioni, anche a cura delle sezioni);

b) dalla serie dei « Documenti e monografie »;

c) dai « Quaderni » dell'Archivio Storico Pugliese;

d) dalla serie degli Atti dei Congressi e dei Convegni e dalle nuove collezioni approvate dal Consiglio e dall'Assemblea. L'« Archivio Storico Pugliese » è l'organo sociale, aperto alla collaborazione dei soci.

Art. 21

La Società può prendere l'iniziativa per la costituzione di fondazioni, di borse di studio e di premi annuali, intesi allo sviluppo degli studi storici.

Può a tal fine istituire una scuola di perfezionamento di discipline storiche, paleografiche, archivistiche e biblioteconomiche.

Art. 22

La Società ha un suo patrimonio costituito dal magazzino delle pubblicazioni sociali, dalla biblioteca, dall'archivio sociale e dai mobili d'uso. Può accettare donazioni e lasciti. Per la sua esistenza, provvede con i contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione, delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli Enti economici, di soci e di privati.

Art. 23

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.